

Swisspower Rinnovabili Italia S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Swisspower Renewables AG ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

C.F. e P.Iva 08879240961 R.E.A MI-2054694 Capitale Sociale € 500.000 i.v.

Sede legale: Via San Prospero, 4
20121 Milano

Sede Amministrativa: Via Vitruvio,
38

20124 Milano

Telefono: +39 0287069920

Fax: +39 0287069927

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

C.F. e P.Iva 08879240961 R.E.A MI-2054694 Capitale Sociale € 500.000 i.v.

SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI SWISSPOWER RENEWABLES AG AI SENSI DELL'ART. 2497-BIS DEL C.C.

1. Generale

- a) Il presente documento riflette i termini e le condizioni ai quali il Cliente affida all'Appaltatore, che accetta, la fornitura e l'esecuzione "chiavi in mano" dei Lavori descritti nell'Ordine.
- b) In caso di discordanza tra le disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto e le disposizioni dell'Ordine queste ultime dovranno prevalere.
- c) In caso di discordanza tra le disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto e le disposizioni del Capitolato Speciale di Sicurezza queste ultime dovranno prevalere.

2. Definizioni

In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente documento, troveranno applicazione le seguenti definizioni:

Appaltatore la società/impresa individuata nell'Ordine.

Capitolato Speciale di Sicurezza indica il capitolato sulla sicurezza dei Lavori allegato all'Ordine come Allegato 1 e che formano parte integrante dell'Ordine.

Cliente indica Swisspower Rinnovabili Italia S.r.l. o una delle società ad essa collegata

Componenti indica i componenti e le attrezzature individuati nell'Ordine.

Contratto indica congiuntamente l'Ordine, le presenti Condizioni Generali di Contratto e il Capitolato Speciale di Sicurezza.

Cronoprogramma indica il programma di consegna dei Componenti e di esecuzione dei Lavori incluso nell'Ordine.

Giorno Lavorativo ciascun giorno di calendario ad esclusione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali gli enti creditizi non sono di regola aperti per l'esercizio della loro attività.

Impianto ha il significato attribuito a tale termine nell'Ordine.

Lavori indica la fornitura di Componenti e l'esecuzione dei lavori e delle opere descritti nell'Ordine.

Legge Applicabile indica qualsiasi norma, comunitaria, nazionale e locale (ivi compresi gli *standard* e i regolamenti tecnici), nonché ogni provvedimento amministrativo o di altra natura applicabile all'Impianto e al Contratto. La Legge Applicabile comprende tutte le norme pubblicate e approvate alla data di sottoscrizione del Contratto, anche ove non ancora recepite o entrate in vigore, ivi compresa la decretazione governativa d'urgenza poi non convertita in legge.

Parti indica, congiuntamente, il Cliente e l'Appaltatore e **Parte** significa ciascuno di essi.

Periodo di Garanzia indica il più lungo tra (i) il periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dall'emissione del Verbale di Collaudo e (ii) il periodo di garanzia di ciascun Componente.

Sito indica il luogo dove insiste l'Impianto dove i Lavori dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore.

3. Lavori

- a) I Lavori comprendono tutte le attività previste dal Contratto nonché quelle attività non espressamente menzionate nel presente Contratto che dovessero rendersi necessarie per l'ottimale installazione dei Componenti in conformità al presente Contratto.
- b) Ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, l'Appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento dei Lavori.

4. Obblighi dell'Appaltatore

- a) L'Appaltatore si obbliga a:
 - (i) eseguire i Lavori nel rispetto (i) delle istruzioni e dei programmi di manutenzione, controllo e riparazione, se disponibili, predisposti dai produttori dei componenti dell'Impianto, (ii) delle autorizzazioni e dei permessi applicabili e (iii) della Legge Applicabile;
 - (ii) fornire tutto il personale necessario per l'esecuzione dei Lavori e l'adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del Contratto. Ciascun membro del personale dell'Appaltatore e dei subappaltatori (ivi inclusi i tecnici specializzati e qualificati) dovrà avere idonea esperienza per lo svolgimento delle proprie mansioni e attività;
 - (iii) osservare – e a fare osservare dai subappaltatori – le disposizioni del Capitolato Speciale di Sicurezza;
 - (iv) osservare – e a fare osservare dai subappaltatori – la normativa in materia di assicurazioni sociali e obblighi fiscali, contributivi, retributivi, assistenziali e previdenziali;
 - (v) applicare nei confronti dei lavoratori occupati nell'esecuzione dei servizi, condizioni retributive conformi alla normativa vigente e non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili; e
 - (vi) pagare regolarmente i propri dipendenti e a versare i contributi e oneri previsti dalla Legge Applicabile, nonché le somme dovute ai sensi della Legge Applicabile in materia di rapporto di lavoro subordinato, assistenza e previdenza sociale e impiego della mano d'opera.
- b) Il Cliente ha il diritto di eseguire, in ogni momento, verifiche e controlli sui libri matricola, sui libri paga e sul versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e, in generale, su tutta la documentazione che l'Appaltatore e i subappaltatori sono obbligati a tenere in base alla Legge Applicabile.
- c) Le Parti possono concordare che i Lavori possano essere eseguiti anche in giorni diversi dai Giorni Lavorativi, fermo restando che l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun aggiustamento del Corrispettivo.

5. Dichiarazioni e garanzie

L'Appaltatore dichiara e garantisce:

- a) di aver ottenuto tutte le autorizzazioni, le licenze, i permessi e nulla osta necessari all'esecuzione dei Lavori e al puntuale adempimento degli obblighi assunti ai sensi del Contratto;
- b) che la sottoscrizione del presente Contratto non viola le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dell'Appaltatore;
- c) che gli accordi contenute in altri contratti sottoscritti dall'Appaltatore con terzi non impediscono o compromettono il puntuale adempimento alle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con il Contratto.

6. Corrispettivo e modalità di pagamento

- a) Per l'esecuzione dei Lavori il Cliente corrisponderà all'Appaltatore il corrispettivo indicato nell'Ordine (il Corrispettivo).
- b) Il Corrispettivo è fisso, e - fatto salvo quanto espressamente previsto dal Contratto - invariabile e determinato a corpo, omnicomprensivo, secondo il principio del "chiavi in mano". Il Corrispettivo è pertanto comprensivo di ogni onere, diretto o indiretto, anche se non esplicitamente indicato nel Contratto, necessario per l'adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto e l'esecuzione dei Lavori.
- c) Le Parti derogano espressamente a qualsiasi disposizione di legge che possa consentire una modifica del Corrispettivo, ovvero la risoluzione del Contratto per maggiore onerosità sopravvenuta, ivi inclusi gli articoli 1467, 1660, 1661 e 1664 del codice civile.
- d) Il Corrispettivo sarà corrisposto dal Cliente all'Appaltatore in conformità a quanto previsto nell'Ordine.
- e) Salvo se diversamente disposto nell'Ordine, il Cliente dovrà pagare le fatture emesse dall'Appaltatore ai sensi del presente Articolo entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla fine del mese di calendario in cui la relativa fattura è stata emessa.

7. Trasferimento della proprietà e del rischio

- a) I Componenti diverranno automaticamente di proprietà del Cliente alla loro consegna presso il Sito.
- b) Senza pregiudizio alcuno per quanto stabilito nella precedente lettera a), l'Appaltatore sarà custode dei Componenti e dei Lavori e conserverà la responsabilità per tutti i rischi riguardanti la distruzione, i danni, il furto, la perdita e il perimento dei Componenti e dei Lavori fino all'emissione del Verbale di Collaudo.

8. Consegna dei Componenti

- a) I Componenti devono essere consegnati dall'Appaltatore presso il Sito in conformità al Cronoprogramma, esenti da ogni difetto, corrispondenti ai requisiti di cui all'Ordine. L'Appaltatore sarà responsabile del carico/scarico dei Componenti sui/dai camion.
- b) Il Cliente ha il diritto di eseguire sui Componenti e sui Lavori, nonché sui materiali e i manufatti realizzati dall'Appaltatore o dai subappaltatori tutte le ispezioni ed i controlli ritenuti necessari, fermo restando che ispezioni e controlli non costituiranno accettazione dei Lavori e non escluderanno la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dei Componenti e dei Lavori. L'Appaltatore si impegna a mettere a disposizione del Cliente il suo personale, nonché i mezzi e i campioni necessari all'espletamento delle ispezioni e dei controlli anzidetti che saranno effettuati a costo e rischio dell'Appaltatore.
- c) Il Cliente ha il diritto di rifiutare i Componenti e i materiali ritenuti non idonei che pertanto dovranno essere allontanati dal Sito e sostituiti immediatamente e, comunque, entro il termine di tempo e con le modalità ragionevolmente richieste dal Cliente.
- d) Senza l'esplicita approvazione del Cliente, nessun lavoro, porzione di lavoro o manufatto potrà essere coperto, occultato o comunque posto fuori dalla vista, prima che il Cliente lo abbia esaminato e controllato.

9. Garanzia per vizi e difformità

- a) L'Appaltatore garantisce che durante il Periodo di Garanzia ciascun Componente e i Lavori saranno esenti da vizi e difformità e saranno conformi alle prescrizioni del Contratto, nonché alle regole dell'arte e della migliore ingegneria.
- b) Durante il Periodo di Garanzia il Cliente potrà denunciare all'Appaltatore qualunque vizio o difformità riscontrato sui Componenti e sui Lavori in qualunque momento, in deroga alle disposizioni dell'Articolo 1667, comma secondo, del codice civile.
- c) Durante il Periodo di Garanzia l'Appaltatore dovrà prontamente porre rimedio a qualsiasi vizio o difformità riscontrato sui Componenti e sui Lavori a propria cura e spese. In caso contrario, il Cliente assegnerà all'Appaltatore un termine per porre rimedio alle difformità

C.F. e P.Iva 08879240961 R.E.A MI-2054694 Capitale Sociale € 500.000 i.v.

SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI SWISSPOWER RENEWABLES AG AI SENSI DELL'ART. 2497-BIS DEL C.C.

- o ai vizi riscontrati. Se alla scadenza del termine l'Appaltatore non avrà provveduto alla riparazione dell'Impianto in garanzia, il Committente potrà procedere di propria iniziativa alla riparazione, addebitando eventuali ulteriori danni, costi e spese all'Appaltatore.
- d) Resta ferma la garanzia decennale sulle opere civili prevista dall'articolo 1669 del codice civile.
 - e) Tutti i Componenti e i Lavori se rifatti a nuovo, riparati o sostituiti dall'Appaltatore durante il Periodo di Garanzia, saranno, in ogni caso, garantiti per un nuovo periodo pari al più lungo tra (i) ventiquattro (24) mesi e (ii) il nuovo periodo di garanzia di ciascun Componente.
 - f) L'Appaltatore si impegna a cedere al Cliente tutte le garanzie di prodotto o *performance* rilasciate dai produttori dei Componenti.

10. Variazioni

- a) L'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a quanto previsto dal Contratto e non potrà eseguire variazioni senza la previa accettazione scritta del Cliente.
- b) Le Parti stabiliscono che – essendo il Corrispettivo invariabile e determinato a corpo – ogni variazione contrattuale necessaria o, in ogni caso, richiesta dall'Appaltatore:
 - (i) sarà a esclusivo carico dello stesso, senza oneri per il Cliente;
 - (ii) non comporterà l'estensione dei termini previsti dal Cronoprogramma.
- c) Il Cliente potrà, in qualsiasi momento, ordinare variazioni contrattuali, anche quando queste eccedano il sesto del Corrispettivo. Le variazioni facoltative, migliorative e non necessarie richieste dal Cliente determineranno un incremento o un decremento del Corrispettivo pari all'ammontare dei relativi costi sostenuti dall'Appaltatore e debitamente dimostrati al Cliente.
- d) Ove, successivamente alla stipula del Contratto, intervenga un cambiamento della Legge Applicabile che incida direttamente sui Lavori, le Parti dovranno concordare le variazioni che dovessero rendersi necessarie per assicurare il rispetto della Legge Applicabile. In nessun caso, l'Appaltatore potrà recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 1660 del codice civile. L'eventuale incremento del Corrispettivo dovrà tener conto dei prezzi comunemente praticati sul mercato e non potrà eccedere l'ammontare complessivo dei costi sostenuti e dimostrati dall'Appaltatore per l'esecuzione della variazione.

11. Collaudo dei Lavori

- a) L'Appaltatore dovrà procedere all'adempimento di tutte le obbligazioni assunte ai sensi del Contratto senza ritardo e nel rispetto del Cronoprogramma.
- b) I Lavori dovranno essere conclusi entro la data ultima prevista nel Cronoprogramma.
- c) All termine dei Lavori e, laddove applicabile, a seguito dell'avvio dell'Impianto, i Componenti e i Lavori saranno sottoposti alle verifiche qualitative e quantitative previste dalla Legge Applicabile e dall'Ordine.
- d) All'esito positivo delle verifiche di cui alla precedente lettera (c), a condizione che l'Appaltatore abbia consegnato al Cliente (i) tutta la documentazione tecnica relativa ai Componenti, (ii) tutta la documentazione relativa alle garanzie sui Componenti, e (iii) l'ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta dal Cliente, quest'ultimo predisporrà un apposito verbale di collaudo dei Lavori (il Verbale di Collaudo).

12. Responsabilità per danni

- a) L'Appaltatore risponderà di tutti i danni causati a terzi dai propri dipendenti, amministratori, agenti e collaboratori o dai dipendenti, amministratori, agenti e collaboratori dei subappaltatori nel corso dell'espletamento dei Lavori, impegnandosi sin d'ora a manlevare e tenere indenne il Cliente e i suoi dipendenti, amministratori, agenti e collaboratori sia da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi (ivi inclusa la responsabilità ambientale) per le quali il Cliente sia chiamato a rispondere sia da eventuali sanzioni pecuniarie eventualmente comminate da qualunque autorità. A tal fine, l'Appaltatore terrà il Cliente indenne da qualunque danno, penale, costo o spesa di qualunque natura (ivi incluse le spese legali), in relazione a danni a persone o cose, inclusi i danni all'ambiente.
- b) In tutti i casi di cui al presente Articolo, l'Appaltatore autorizza fin da ora il Cliente a sospendere, in via cautelativa, il pagamento di tutto o una quota parte del Corrispettivo, a copertura di quanto dovuto da parte dell'Appaltatore al Cliente.

13. Subappalto e cessione del contratto

- a) L'Appaltatore avrà diritto di subappaltare parte dei Lavori soltanto con la previa autorizzazione del Committente.
- b) L'Appaltatore dovrà allegare alla richiesta di autorizzazione:
 - (i) l'indicazione dei dati relativi al subappaltatore; e
 - (ii) la descrizione dei Lavori oggetto di subappalto.

- c) È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto in qualunque forma, anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito di operazioni di cessione, affitto o usufrutto d'azienda.

14. Risoluzione

- a) Il Cliente potrà diffidare l'Appaltatore ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, contestando l'eventuale inadempimento e invitando l'Appaltatore ad adempiere nei successivi 15 (quindici) giorni. Ove l'Appaltatore non abbia rimediato al proprio inadempimento entro il termine assegnato, il Contratto sarà risolto di diritto.
- b) In aggiunta, il Cliente avrà il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile laddove:
- (iii) l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni previste agli Articoli 1.2, 1.3, 3.4, 4.2, 5.1 e 5.4 del Capitolato Speciale Sicurezza;
 - (iv) l'Appaltatore ceda, in tutto o in parte, il presente Contratto in violazione del precedente Articolo 13(b);
 - (v) le prestazioni garantite dei Componenti e Lavori previste nell'Ordine.

15. Riservatezza

Le Parti s'impegnano a considerare tutte le informazioni oggetto del presente Contratto o assunte in relazione all'esecuzione del presente Contratto come strettamente riservate, nonché a prendere tutti quei provvedimenti ragionevolmente possibili, atti ad assicurare e proteggere, in tutto ed in parte, e comunque sotto qualsiasi forma, la riservatezza di dette informazioni, nei confronti di terzi ivi inclusi i propri dipendenti, amministratori, soci, rappresentanti, consulenti ed agenti, eccetto le unità e persone preposte dalle stesse Parti.

16. Legge applicabile e foro competente

- a) Il Contratto è regolato – e dovrà essere interpretato – secondo la legge italiana.
- b) Qualsiasi controversia inerente alla validità, efficacia, esecuzione, interpretazione e risoluzione del Contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Milano.

17. Responsabilità Amministrativa e Penale delle Società

a) L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza:

- (i) della normativa sulla responsabilità amministrativa e penale delle società di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e delle sue implicazioni per il Cliente; e
- (ii) del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Cliente (ove presente).

b) A tal fine, l'Appaltatore dichiara di non essere mai stata coinvolta in procedimenti giudiziari per reati rilevanti ai fini del decreto citato e si impegna a operare nel rispetto delle norme e dei principi dello stesso.